Deliberazione n. 59/2026/PASP

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente (relatore)
Marilisa BELTRAME	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Rovereto (TN) in merito alla delibera del Consiglio comunale n. 20 del 16 giugno 2026, avente ad oggetto l'adesione alla Fondazione di partecipazione "Trentino Abitare – Impresa Sociale".

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito anche "T.U.E.L.";

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, di seguito anche "T.U.S.P." e, in particolare, l'art. 5, cc. 3 e 4, così come modificato dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1 e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 118, in vigore dal 27 agosto 2022;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della

Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTA la delibera della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022;

VISTA la comunicazione del Dirigente del Comune di Rovereto, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo con n. 1825 del 13 agosto 2026, con la quale veniva trasmessa la delibera del Consiglio comunale n. 20 del 16 giugno 2026, riguardante l'adesione dell'Ente, in qualità di socio, alla "Fondazione Trentino Abitare - Impresa Sociale";

VISTO il decreto n. 15/2026 del 21.8.2026, con il quale il Presidente della Sezione ha designato come magistrati relatori la Pres. Luisa D'Evoli, la Cons. Marilisa Beltrame ed il Ref. Carmine Pepe;

VISTA l'ordinanza n. 14/2026 del 18 settembre 2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITI i magistrati relatori ed esaminata la documentazione agli atti.

FATTO

Con nota registrata al protocollo della scrivente Sezione al n. 1825 del 13 agosto 2026 l'Ente locale, nella persona del Dirigente, ha trasmesso la delibera del Consiglio comunale di Rovereto n. 20 del 16 giugno 2026, unitamente all'atto costitutivo ed allo Statuto della Fondazione di Partecipazione "Trentino Abitare – Impresa Sociale".

La trasmissione non risulta accompagnata da alcuna espressa richiesta di parere ai sensi dell'art. 5 del TUSP o di altra attività di competenza della Sezione.

In punto di fatto si rappresenta che in data 25 febbraio 2025 è stata costituita a Trento, ai sensi del vigente Codice civile e del D.lgs. n. 112/2017, nonché del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione di Partecipazione "Trentino Abitare – Impresa Sociale", in sigla "Trentino Abitare - I.S.", avente quale scopo esclusivo, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto approvato dai contraenti, "*il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*", orientate in particolare a "*favorire l'affrancamento dal bisogno abitativo*".

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 16 giugno 2026 il Comune di Rovereto ha stabilito la propria adesione, in qualità di socio, alla Fondazione di partecipazione in oggetto, con apporto della quota di euro 15.000,00 *una tantum* a titolo di conferimento patrimoniale e contestuale previsione di un versamento annuale pari ad euro 7.500,00.

DIRITTO

La Sezione, sulla base di quanto riassunto in premessa, prende atto dell'invio della deliberazione sopra indicata, non potendo ravvisare nel predetto invio alcuna richiesta di controllo ai sensi dell'art. 5, cc. 3 e 4, D.lgs. n. 175/2016, né richiesta di parere in materia di contabilità pubblica

come previsto dall'art. 7, c. 8, l. 131/2003, né richiesta di altra forma di collaborazione.

Nella specie si rileva che la delibera risulta essere già esecutiva, circostanza per la quale non risulta esercitabile alcuna attività preventiva della Corte dei conti, riconducibile alla funzione disposta dall'art. 5, comma 3 e 4, del TUSP.

A titolo meramente collaborativo vale osservare che la giurisprudenza prevalente della Corte dei conti si è espressa nel senso che l'art. 5, c. 3 e 4, D.lgs. n. 175/2016 non copre l'ambito oggettivo relativo a fattispecie come la presente, giacché la norma fa riferimento alle sole società di capitale. La disposizione precisa infatti che per società si intendono "*gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile*", di talché, come chiarito da consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, ai fini del controllo della Corte in materia di operazioni societarie "*il soggetto partecipato interessato dalla delibera di acquisizione o costituzione deve necessariamente essere qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile*" (cfr. Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, pronuncia n. 169/2023/PASP, e, in senso conforme, Sezione Regionale di controllo per il Veneto, deliberazioni n. 240/2024/PASP e n. 104/2025/PASP).

Sempre a titolo collaborativo si evidenzia, tuttavia, che *"l'utilizzo di risorse pubbliche, anche attraverso l'adozione di moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi, che non vengono meno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque direttamente a carico degli Enti Locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. L'inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all'assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri impieghi, infatti, implica un'attenta valutazione da parte dell'ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della Sezione, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione*" (Sezione Regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 52/2017/PAR).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige – sede di Trento, in ragione delle considerazioni che precedono, prende atto della trasmissione documentale effettuata, con le precisazioni di cui in motivazione.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Rovereto e al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 21 settembre 2026.

I Relatori

Pres. Luisa D'Evoli

Cons. Marilisa BELTRAME

Ref. Carmine PEPE

Il Presidente

Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI